



Set informativo

Difesa Grandine

**Polizza a protezione
dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato**

(In applicazione alla convenzione collettiva n. 884 della compagnia assicurativa **NET Insurance S.p.A.** compagnia registrata in Italia codice IVASS A439S - Gruppo Assicurativo Poste Vita)

IL PRESENTE SET INFORMATIVO – VERSIONE 06/2025

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI DEL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP
- DIP AGGIUNTIVO
- GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- PRIVACY

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Documento redatto secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza protegge i proprietari di autoveicoli (gli Assicurati) da eventi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità, entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La polizza copre il danno materiale e diretto subito dal Veicolo assicurato, in conseguenza di un evento Grandine, operando quale integrazione della polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT), comprensiva di garanzie che tutelino il Veicolo assicurato per i Sinistri provocati dalla Grandine, la cui copertura sia prestata a Primo Rischio dalla Compagnia o da altra compagnia di assicurazione autorizzata in Italia.
- ✓ La Compagnia indennizza i danni a Secondo Rischio a partire dal Massimale e/o Indennizzo della copertura assicurativa del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) con garanzia Grandine a Primo Rischio e fino al Massimale stabilito dall'Assicurato al momento della stipula della Polizza e indicato nel Certificato di Assicurazione, fermi i Limiti di previsti nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli di valore assicurato inferiore a € 5.000
- ✗ Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superiore a 35 q.li;
- ✗ Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente;
- ✗ Autoveicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- ✗ Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- ✗ Autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- ✗ Autoveicoli immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- ✗ Autoveicoli non immatricolati;
- ✗ Autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- ✗ Taxi;
- ✗ Ambulanze;
- ✗ Car pooling;
- ✗ Autoveicoli d'epoca;
- ✗ Autoveicoli da allenamento.

L'Assicurazione non opera in caso di danni all'Autoveicolo:

- ✗ se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- ✗ in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, evento climatico diverso dalla grandine, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
- ✗ danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo.

! La Garanzia è prestata a **Secondo Rischio** per uno dei seguenti **Massimali a scelta dell'Assicurato**:

A) € 2.000,00; B) € 4.000,00; C) € 9.000,00

nel caso in cui la copertura del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a **Primo Rischio** sia prestata da **Net Insurance S.p.A.**, l'Assicurato potrà scegliere esclusivamente uno dei primi **2 massimali (+ 2.000,00 o + 4.000,00)**.

! Nell'ipotesi in cui l'assicurazione del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) venga a cessare durante il corso della durata della presente Assicurazione, la copertura opererà a **Primo Rischio** e in tal caso i **Massimali** si intendono ridotti come segue:

A) € 750,00; B) € 1.500,00; C) € 2.550,00

! In ogni caso se la somma tra quanto liquidato dalla copertura del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio e il Massimale scelto supera il Valore assicurato del Veicolo, la Compagnia liquiderà un importo più basso fino al massimo del Valore assicurato del Veicolo.



Dove vale la copertura

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve contattare entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA – Via Roberto Bracco ,6, 20159 MILANO (Telefono +39 02 32065009; Numero verde 800124884 – contatti email: sinistri.automotive@enablia.eu) al quale devono essere denunciati tutti i danni all'Autoveicolo assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede il versamento di un Premio in unica soluzione al momento dell'adesione all'assicurazione, Il Premio unico non è frazionabile.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione, a condizione che sia stato pagato il premio, in caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale, stabilita nel Certificato di assicurazione.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Difesa Grandine

Data ultimo aggiornamento: 01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta a € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.
Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:
<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Nell'ipotesi in cui l'assicurazione con garanzia Grandine del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) venga a cessare durante il corso della durata della presente Assicurazione, per scadenza naturale (nell'ultimo anno di validità della Polizza di Primo Rischio) e/o per volontà della compagnia di assicurazione o comunque per fatti e/o eventi non determinati dalla volontà dell'Assicurato, l'Assicurazione opererà per il suo periodo residuo di durata come copertura a Primo Rischio. In tal caso i Massimali si intendono ridotti e si applicheranno nei limiti indicati nel DIP Danni.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

In caso di durata poliennale della Polizza il premio viene ridotto rispetto al Premio previsto per la durata annuale.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un Premio aggiuntivo



Che Cosa NON è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono espresse di seguito maggiori informazioni.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'Assicurazione non copre i danni al Veicolo assicurato:

Rischi esclusi	✗ verificatesi in conseguenza di partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; ✗ verificatesi in conseguenza di guerra straniera, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, sommossa, atti di terrorismo; ✗ verificatesi in conseguenza di epidemia, pandemia; ✗ le perdite causate da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile; ✗ determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); ✗ causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o inescusabile da parte sua e dei suoi familiari conviventi; ✗ meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatesi in un unico evento; ✗ le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie; ✗ indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali; ✗ conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata; ✗ l'appropriazione indebita; ✗ verificatesi in conseguenza di attività illecite; ✗ causati alla merce trasportata dal Veicolo assicurato; ✗ da fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli indicati nell'Assicurazione; ✗ derivanti dall'evento Grandine non documentalmente dimostrabile e riscontrabile da una fonte certa (es. stazione meteorologica; giornale a tiratura nazionale ecc.); ✗ nel caso in cui non sia mai stata abbinata a tale copertura una Polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) di Primo Rischio; ✗ nel caso in cui il Sinistro venga respinto dalla compagnia assicurativa con cui l'Assicurato ha stipulato una Polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) di Primo Rischio.
------------------------------	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti limitazioni per singola copertura assicurativa:

- ! non sono in ogni caso risarcibili eventuali Franchigie e/o Scoperti applicati in sede di Indennizzo, con la copertura assicurativa del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio.

Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che sia proprietario (l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un veicolo di qualsiasi tipo o marca venduto nuovo o usato.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 57,50%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. - Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta per la Garanzia "Difesa Grandine" è pari al 13,50% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Sommario

GLOSSARIO.....	2
Definizioni Comuni a tutte le coperture.....	2
PREMESSA.....	4
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza Difesa Grandine?.....	4
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	4
Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	4
A. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - GLOSSARIO.....	4
B. TERMINI DI PRESCRIZIONE	4
C. LIMITI TERRITORIALI	4
D. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI	4
E. RECESSO DAL CONTRATTO	4
F. MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE	5
G. CONVENZIONE COLLETTIVA N. 884 "PROGRAMMA CAR DEALER ENABLIA"	5
H. EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO	5
I. CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE	6
J. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	6
K. ONERI FISCALI	6
L. GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE	6
M. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	6
N. RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI.....	6
O. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	6
P. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO	7
Q. FORMA DELLE COMUNICAZIONI	7
Quali sono i rischi coperti dalla polizza Difesa Grandine?.....	7
NORME OPERATIVE.....	7
Art. 2 – OGGETTO DEL RISCHIO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	7
Quali sono i rischi esclusi?	8
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	8
Art. 3 – DANNI ESCLUSI.....	8
Art. 4 – LIMITI DI RISARCIMENTO	8
Cosa devo fare in caso di Sinistro?.....	9
IN CASO DI SINISTRO	9
Art. 5 – A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO.....	9
Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	9
Qual è la procedura per la valutazione del danno al momento del Sinistro?	10
CALCOLO DELL'INDENNIZZO	10
Art. 7 – COME SI DETERMINA L'INDENNIZZO.....	10
Art. 8 – COME SI LIQUIDA IL DANNO	11
Qual è la procedura per i Reclami?	12
Art. 9 – RECLAMI	12

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Accessori

Le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel Capitale Assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione.

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Apparati Audiofonovisivi

Monitor, sistemi di riproduzione audio, telecamere, sistema di navigazione satellitare, casse acustiche, cruscotti digitali e altri sistemi infotainment.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto che aderisce alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", il cui interesse è protetto dall'Assicurazione emessa in applicazione della predetta Convenzione.

Assicuratore/Compagnia

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Autoveicolo/Veicolo assicurato

Mezzo meccanico di trasporto azionato a motore (compreso autocarri), venduto nuovo o usato, di peso a pieno carico non superiore a 35 q.li, identificato con targa italiana e con altri elementi riportati nel Certificato di assicurazione, immatricolato in Italia e destinato a circolare conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada.

Autoveicolo/veicolo venduto usato

Autoveicolo acquistato usato, assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto.

Autoveicolo/ veicolo venduto nuovo

Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le "Auto demo" con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di Sinistro ed è riportato in Polizza.

Certificato di Assicurazione:

Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle Garanzie da parte della Compagnia.

Contraente

Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco ,6, – 20159 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero A000317603, che stipula l'Assicurazione per conto altrui, in applicazione della Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia".

Corpi Veicoli Terrestri (CVT)

Assicurazione che copre i danni parziali e/o totali del bene assicurato per gli eventi furto, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici e rischi affini.

Danno parziale

Il danno d'importo inferiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno totale

Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Dealer / Concessionario

L'azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato.

Franchigia

La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta,

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

che resta a carico dell'Assicurato.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Grandine

Precipitazione atmosferica di acqua congelata in masserelle di forma sferica o sferoidale.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Limite di Risarcimento / Massimale

La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di Adesione

Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa dietro il pagamento del premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'autoveicolo; la data di immatricolazione dell'autoveicolo; le garanzie prestate; il valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto satellitare; il premio di assicurazione; la sottoscrizione dell'Assicurato.

Parte/i

Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Perito

L'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di Parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dalle condizioni contenute nel presente Set Informativo, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" stipulata con la Compagnia.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia.

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prima Urgenza

Si intendono riparazioni di Prima Urgenza tutte quelle riparazioni minime che impediscono la circolazione in

ottemperanza al codice stradale.

Primo Rischio

La copertura assicurativa principale con cui una compagnia di assicurazione si impegna a indennizzare un danno verificatosi per determinati eventi fino al valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore complessivo dei beni assicurati.

Proprietario dell'Autoveicolo

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Relitto

L'Autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del suo valore al momento del Sinistro.

Residenza

Il luogo in cui il proprietario od il locatario dell'Autoveicolo ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Rete convenzionata

Il Dealer ed i centri convenzionati con Enablia S.p.A. (autofficina o carrozzeria).

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Secondo Rischio

Assicurazione che prevede coperture assicurative integrative rispetto a quella principale (c.d. Primo Rischio).

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Valore d'acquisto

Il valore riportato sulla fattura di acquisto.

Valore Assicurato

Il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e desumibile dalla pubblicazione Eurotax di colore giallo, Sanguinetti Editore.

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

PREMESSA

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e Enablia S.p.A.

La Convenzione è rivolta a clienti proprietari di autoveicoli, interessati ad una copertura assicurativa che protegga il loro bene.

Difesa Grandine è un prodotto che consente ai Clienti di aumentare la copertura del proprio autoveicolo in caso di danni provocati dalla grandine, nei limiti delle Garanzie previste dalla Polizza e contenute nel presente Set Informativo.

In applicazione della suddetta Convenzione, per ogni Autoveicolo da porre in copertura, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di Assicurazione attestante la copertura del Rischio, che vede Enablia S.p.A. quale Contraente per conto altrui e il Proprietario dell'Autoveicolo quale Assicurato.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto e con colore celeste.

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza Difesa Grandine?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La legge applicabile al contratto è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

B. TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

C. LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano barrate.

D. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

E. RECESSO DAL CONTRATTO

1. Recesso dal contratto da parte dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, In caso di durata poliennale della copertura assicurativa, l'Assicurato beneficerà di

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale.

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 2 e 3; tuttavia per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà dell'Assicurato recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata. In tal caso la Compagnia rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

2. Recesso dal contratto da parte dell'Assicurato in caso di Vendita a distanza

Per i contratti conclusi attraverso Tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Compagnia entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Compagnia rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

3. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso esercitato dall'Assicurato ha effetto con data annullamento Polizza, pari a 30 giorni successivi alla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha effetto con data di annullamento Polizza, pari ai 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato.

F. MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione, potrà aderire alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", sottoscrivendo il Modulo di adesione del Prodotto Difesa Grandine, tramite il Concessionario che ha venduto l'Autoveicolo. L'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e versa al Concessionario l'importo del Premio assicurativo che verrà inviato dal Concessionario al Contraente. Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di adesione il Contraente invia all'Assicurato il Certificato di Assicurazione emesso in applicazione della Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" e sottoscritto dalla Compagnia. **La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del Certificato. Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di Assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il Concessionario è tenuto a restituire al cliente il Premio versato.** Poiché tutti i Concessionari sono iscritti al RUI, Sez. E, la Compagnia accetta che il pagamento dei Premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

G. CONVENZIONE COLLETTIVA N. 884 "PROGRAMMA CAR DEALER ENABLIA"

La Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" richiamata in Premessa, scade il 31/12/2025 e prevede il tacito rinnovo. La Convenzione collettiva si rinnova tacitamente di anno in anno se il Contraente o la Compagnia non comunicano per iscritto la volontà di non rinnovare, mediante raccomandata A.R. da farsi pervenire alla sede della controparte almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza annuale.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze attive per ogni Assicurato, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo al Contraente e alla Compagnia per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.

Per ogni Autoveicolo Assicurato, la Compagnia emette una Polizza in applicazione della Convenzione stessa.

La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

H. EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO

La Garanzia avrà effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di Assicurazione, **a condizione che il Premio sia stato interamente pagato.**

Se il contratto di Assicurazione è concluso:

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data effetto indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio qualora effettuato dal Contraente oltre la data di effetto indicata in Polizza.

L'Assicurazione ha durata pari all'assicurazione del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) prestata dalla Compagnia o da altra compagnia di assicurazione autorizzata in Italia, comprensiva di Garanzia per i Sinistri provocati dalla Grandine. In ogni caso la durata della presente Assicurazione varia da un minimo di un anno ad un massimo di sette anni e cessa alla Scadenza annuale o poliennale prefissata senza tacito rinnovo.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico anticipato, non frazionabile, il cui importo è indicato in Polizza.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza dell'Assicurazione.

I. CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata con durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell'Autoveicolo, furto dell'Autoveicolo oppure per decesso dell'Assicurato), la Compagnia rimborserà all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

Per i medesimi casi di cessazione e qualora la stessa derivi da Sinistro, la Compagnia invece rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive (ove presenti), restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo all'annualità in corso al momento del verificarsi di uno degli eventi indicati.

J. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

K. ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, **sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Contraente.**

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

L. GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

M. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Gli obblighi derivanti dalla presente copertura assicurativa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 c.c.

N. RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio imponibile, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

O. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti beni che non esistevano al

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti o manomessi, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, perde il diritto all'Indennizzo.

P. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Q. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Quali sono i rischi coperti dalla polizza Difesa Grandine?

NORME OPERATIVE

Art. 2 – OGGETTO DEL RISCHIO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

L'Assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di Autoveicolo venduto nuovo o venduto usato dal Concessionario, a condizione che sia coperto da una assicurazione del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) prestata dalla Compagnia o da altra compagnia di assicurazione autorizzata in Italia, comprensiva di garanzie che tutelino il Veicolo assicurato per i Sinistri provocati dalla Grandine.

Il valore dell'Autoveicolo in ogni caso non può essere inferiore a 5.000 €.

L'Assicurazione copre il danno materiale e diretto subito dal Veicolo assicurato, in conseguenza di un evento Grandine.

L'Assicurazione è stipulata a Secondo Rischio entro i limiti previsti dal Certificato di Assicurazione al successivo Art. 4.

La copertura viene prestata a partire dal Massimale e/o Indennizzo della copertura assicurativa del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) con garanzia Grandine a Primo Rischio e fino al limite stabilito dall'Assicurato al momento della stipula della Polizza e indicato nel Certificato di Assicurazione.

Non sono in ogni caso risarcibili eventuali Franchigie e/o Scoperti applicati in sede di Indennizzo, con la copertura assicurativa del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio.

Nell'ipotesi in cui l'assicurazione con garanzia Grandine del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) venga a cessare durante il corso della durata della presente Assicurazione, per scadenza naturale (nell'ultimo anno di validità della Polizza di Primo Rischio) e/o per volontà della compagnia di assicurazione o comunque per fatti e/o eventi non determinati dalla volontà dell'Assicurato, l'Assicurazione opererà per il suo periodo residuo di durata come copertura a Primo Rischio. In tal caso i Massimali si intendono ridotti e si applicheranno nei limiti stabiliti dalla presente copertura assicurativa e indicati al successivo Art. 4.

AUTOVEICOLI ASSICURABILI

Gli Autoveicoli assicurati devono avere targa italiana ed essere regolarmente immatricolati.

In ogni caso, l'Assicurazione non potrà operare in caso di:

- Autoveicolo militare e di Pubblica Sicurezza;
- Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- Autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- Autoveicolo immatricolato con targa diversa da quella italiana;
- Autoveicolo adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- Taxi;
- Ambulanze;
- Car pooling;
- Autoveicolo d'epoca;
- Autoveicolo da allenamento;

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente;
- Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superiore a 35 q.

Quali sono i rischi esclusi?

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Art. 3 – DANNI ESCLUSI

La Compagnia non indennizza:

1. i danni se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
2. i danni verificatisi in conseguenza di partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
3. i danni verificatisi in conseguenza di guerra straniera, guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare, sommossa, atti di terrorismo;
4. i danni verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, evento climatico diverso dalla grandine, urto con oggetti trasportati dal vento, tegole e neve cadute dai tetti, attraversamento di accumuli di acqua esterni, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
5. i danni verificatisi in conseguenza di epidemia, pandemia;
6. le perdite causate da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile;
7. i danni determinati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
8. i danni causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o inescusabile da parte sua e dei suoi familiari conviventi;
9. i danni meccanici in assenza di danni alla carrozzeria, verificatisi in un unico evento;
10. le spese sostenute in occasione della riparazione per apportare al Veicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
11. i danni indiretti (es: danni causati da oggetti trasportati dal vento) e/o non materiali;
12. i danni conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;
13. l'appropriazione indebita;
14. i danni verificatisi in conseguenza di attività illecite;
15. i danni causati alla merce trasportata dal Veicolo assicurato;
16. i danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il Veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
17. i danni da fenomeni naturali non espressamente previsti tra quelli indicati nell'Assicurazione;
18. i danni derivanti dall'evento Grandine non documentalmente dimostrabile e riscontrabile da una fonte certa (es. stazione meteorologica; giornale a tiratura nazionale ecc.);
19. nel caso in cui non sia mai stata abbinata a tale copertura una Polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) di Primo Rischio;
20. nel caso in cui il Sinistro venga respinto dalla compagnia assicurativa con cui l'Assicurato ha stipulato una Polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) di Primo Rischio.

Art. 4 – LIMITI DI RISARCIMENTO

La Garanzia viene prestata per ogni Sinistro entro il Massimale sottoscritto dall'Assicurato al momento della stipula

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

dell'Assicurazione e riportato nel Certificato di assicurazione.

La Garanzia è prestata per uno dei seguenti Massimali a scelta dell'Assicurato,

Nel caso in cui la copertura del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio sia prestata da Net Insurance S.p.A, l'Assicurato potrà scegliere esclusivamente uno dei primi 2 massimali (+ 2.000,00 o + 4.000,00).

Nell'ipotesi in cui l'assicurazione del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio venga a cessare durante il corso della durata della presente Assicurazione, la presente copertura verrà considerata Primo Rischio e in tal caso i Massimali si intendono ridotti nei limiti indicati in tabella.

Assicurazione considerata a Secondo Rischio*	Assicurazione considerata a Primo Rischio
€ 2.000,00	€ 750,00
€ 4.000,00	€ 1.500,00
€ 9.000,00	€ 2.550,00

* la somma indicata si intende ulteriore rispetto alla copertura del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio.

In ogni caso se la somma tra quanto liquidato dalla copertura del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) a Primo Rischio e il Massimale scelto supera il Valore assicurato del Veicolo, la Compagnia liquiderà un importo più basso fino al massimo del Valore assicurato del Veicolo.

Cosa devo fare in caso di Sinistro?

IN CASO DI SINISTRO

Art. 5 – A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA – Via Roberto Bracco ,6, 20159 MILANO (Telefono +39 02 32065009; Numero verde 800124884 – contatti email: sinistri.automotive@enablia.eu) al quale devono essere denunciati **tutti i danni all'Autoveicolo assicurato**. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Per qualsiasi altra informazione gli orari sono, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

- **Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione** sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
- **Servizio di Gestione del contratto di Assicurazione** per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di autoveicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali;
- **Servizio di Gestione dei Sinistri** per denunciare un Sinistro e gestire le riparazioni, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato.

Art. 6 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve entro 3 giorni:

- A. **contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA ai riferimenti di cui al precedente Art. 5;**
- B. **fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.**

Nel caso in cui l'Assicurazione operi come copertura di Secondo Rischio, l'Assicurato deve inviare al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA quanto segue:

1. **Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante data, luogo, le cause e le modalità del fatto;**
2. **Dichiarazione della compagnia di assicurazione con cui l'Assicurato ha stipulato la Polizza con copertura Grandine a Primo Rischio del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) dell'avvenuta apertura del Sinistro;**
3. **Copia della distinta di pagamento (quietanza liquidazione del Sinistro) emessa dalla compagnia assicurativa con cui l'Assicurato ha stipulato la Polizza a Primo Rischio del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT);**
4. **Copia della fattura pagata per la riparazione del danno al proprio Veicolo;**

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

5. Copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
6. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità.

In caso di mancato invio da parte dell'Assicurato della dichiarazione della compagnia di assicurazione con cui l'Assicurato ha stipulato la Polizza del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT), dell'avvenuta apertura del Sinistro e/o della copia della distinta di pagamento emessa dalla compagnia assicurativa, la Compagnia non potrà procedere con la liquidazione fino alla ricezione dei predetti documenti.

Nel caso in cui l'Assicurazione operi con copertura di Primo Rischio, l'Assicurato deve inviare al CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA MGA quanto segue:

1. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante data, luogo, le cause e le modalità del fatto;
2. Documentazione attestante che era stata attivata una Polizza con copertura Grandine a Primo Rischio e successivo storno della stessa;
3. Preventivo di riparazione ovvero indicazione dell'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni;
4. Documentazione fotografica idonea a comprovare il danno e ad identificare il Veicolo assicurato;
5. Copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
6. Copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;

In caso di Danno, l'Assicurato si obbliga a rendere disponibile l'Autoveicolo per permettere alla Compagnia tutte le verifiche necessarie, anche tramite perizia in loco e/o perizia a distanza a discrezione della Compagnia, al fine di consentire una corretta gestione del Sinistro.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Compagnia, salvo le riparazioni di Prima Urgenza.

La Compagnia si riserva di chiedere all'Assicurato ogni altro documento utile che si ritenga necessario per la gestione del Sinistro.

Qual è la procedura per la valutazione del danno al momento del Sinistro?

CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Art. 7 – COME SI DETERMINA L'INDENNIZZO

7.1 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti gli Autoveicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto al degrado d'uso in relazione all'età e allo stato dell'Autoveicolo. Si definisce degrado d'uso il rapporto fra il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro è desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione presso la Rete convenzionata) o "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione non presso Rete convenzionata), con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.

Non si terrà conto del degrado per le riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- sei mesi per batterie, pneumatici, il motore e per tutte le parti meccaniche dell'Autoveicolo soggette ad usura;
- dodici mesi per le parti plastiche interne ed esterne, per l'apparato elettrico e gli Apparat Audiofonovisivi;
- due anni per tutte le altre parti.

Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera e dei cristalli. Le spese di smontaggio e montaggio originate dal Sinistro sono a carico della Compagnia. **Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all'Autoveicolo in occasione**

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

della riparazione non sono indennizzabili.

7.2 DANNO TOTALE.

Si ha Danno totale quando il Danno provocato dalla Grandine all'Autoveicolo assicurato, è pari o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

In caso di Danno totale con riacquisto, presso la Rete convenzionata, di un altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto, il Valore Assicurato è desumibile da "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.

In assenza di riacquisto presso la Rete convenzionata, il Valore Assicurato è desumibile da "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.

In assenza di valutazione EUROTAX, il valore è quello di mercato. Per ogni annualità successiva all'ultimo riportato su EUROTAX, la valutazione sarà il 10% inferiore dell'anno precedente, partendo dalla annualità di immatricolazione indicata su EUROTAX.

In ogni caso, la determinazione dell'ammontare del Danno totale, viene eseguita in base al Valore Assicurato che rappresenta il Limite massimo di Indennizzo, dedotto il Massimale e/o Indennizzo della copertura assicurativa del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) con garanzia Grandine a Primo Rischio e fino al limite stabilito dall'Assicurato al momento della stipula della Polizza e indicato nel Certificato di Assicurazione.

Qualora l'Autoveicolo abbia riportato un danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, a condizione che l'Autoveicolo sia coperto da una assicurazione del Ramo Corpi Veicoli Terrestri (CVT) prestata dalla stessa Compagnia, quest'ultima ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto.

A richiesta della Compagnia, l'Assicurato dovrà fornire una delega alla rottamazione e produrre il certificato di radiazione dell'Autoveicolo dal PRA rilasciato dall'ACI, attestante la cessazione della circolazione dell'Autoveicolo assicurato per rottamazione.

Art. 8 – COME SI LIQUIDA IL DANNO

A. DANNO TOTALE

In caso di Danno totale, per ottenere la liquidazione del Danno, l'Assicurato è tenuto a presentare alla Compagnia la seguente documentazione:

1. Quanto previsto dall'art 6;
2. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Compagnia;
3. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'Autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72.

In caso di riacquisto presso la Rete convenzionata, di un altro autoveicolo, l'Assicurato deve inviare alla Compagnia, la copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli accessori installati e la data di commissione. Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il Dealer e l'Assicurato sono tenuti a trasmettere alla Compagnia la copia della fattura e della carta di circolazione. L'Assicurato è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione o di voltura se trattasi di Autoveicolo già immatricolato, la Compagnia non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.

In ogni caso l'Indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all'art. 7 e nei limiti del massimale sottoscritto dall'Assicurato.

B. DANNO PARZIALE

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'Autoveicolo, salvo quelle di Prima Urgenza (necessarie per portare l'Autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), **nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del Sinistro**, salvo preventivo consenso della Compagnia. **Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del Sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).** Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di Prima Urgenza dell'Autoveicolo (necessarie per portare l'Autoveicolo

Condizioni di Assicurazione

Difesa Grandine - Assicurazione Danni Auto



Polizza a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

danneggiato nella rimessa o nell'officina), l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del Sinistro.

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti dal veicolo assicurato e del loro ammontare.

In caso di riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Compagnia direttamente alla stessa.

L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell'Autoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo relativo al degrado d'uso e rilascerà benestare per il pagamento dell'Indennizzo alla Rete.

C. TERMINI DI PAGAMENTO

La liquidazione del Danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

D. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Compagnia, per il tramite del Contraente, e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede il Contraente che ha stipulato l'Assicurazione.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali;

I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del Danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

Qual è la procedura per i Reclami?

Art. 9 – RECLAMI

Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:

Alla Compagnia Net Insurance S.p.A.

Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Fax: +39 06 89326.570

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi



interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.